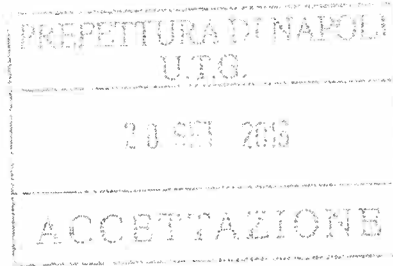


Pubblicato il 26/08/2016

Firmato
digitalmente



N.04106 /2016 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA



15,38
Re Re

Sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto dal Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Dardo e Gabriele Romano, con domicilio eletto in Napoli, Piazza S. Giacomo presso l'Avvocatura municipale,

contro

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Lacatena, con domicilio eletto in Napoli, Via S. Lucia n. 11, presso l'Avvocatura Regionale;

nei confronti di

A.N.M. S.p.a. (Azienda Napoletana Mobilità: di seguito ANM), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Melisurgo, n. 4;

per l'ottemperanza:

della sentenza n. 286/2012 resa dalla III Sezione del Tar Campania, Napoli.

e, come da reclamo proposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, cod. proc. amm., per l'annullamento:

della delibera n. 1 del 28 luglio 2015, versata in atti il 6 agosto 2015, del Commissario ad Acta - dott.ssa Agnese Iardino - nominata con decreto del Prefetto di Napoli prot.n. 5016/Gab./Pers.Pref. del 26 gennaio 2015, in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014 per l'ottemperanza alle sentenze TAR Campania Napoli - Sez. III - n. 286 del 20 gennaio 2012 e n. 2334 del 28 aprile 2014;

di ogni ulteriore atto presupposto, preparatorio, connesso, seguente e/o consequenziale, comunque lesivo degli interessi a ricorrente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di ANM;

Visti i reclami presentati, ai sensi dell'art. 114, comma 6, cod. proc. amm., dal Comune di Napoli e da ANM;

Vista la sentenza n. 2334 del 28 aprile 2014;

Viste le ordinanze collegiali n. 130 del 9 gennaio 2014, n. 6711 del 17 dicembre 2014, n. 4806 del 24 settembre 2015;

Visti gli atti depositati dal Commissario ad acta, dott. ssa Agnese Iardino, e la relativa richiesta di pagamento dei compensi;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 il dott. Gianmario Palliggiano, presenti gli avv.ti Gabriele Romano per il Comune di Napoli, Massimo Lacatena dell'Avvocatura regionale, Massimo Falco nei preliminari su delega di Andrea Abbamonte, che interviene in fase di discussione; presente altresì il Commissario ad acta dott.ssa Agnese Iardino;

I.- Con la sentenza n. 286 del 20 gennaio 2012, questo TAR, in parziale accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Napoli iscritto al numero R.G.

6540 del 2010, ha annullato le delibere di Giunta nn. 236/2010, 621/2010 e 960/2010, con le quali la Regione Campania, nel rimodulare il finanziamento regionale dei servizi pubblici locali (cd. servizi minimi), aveva disposto il taglio dei contributi in favore dei Comuni, nella misura del 12% annuo rispetto al contributo "storico", per i trimestri di luglio/settembre 2010 e ottobre/dicembre 2010.

Giova ricordare che, sul punto, la sentenza così stabiliva:

"... ribadita la natura tutta di politica pubblica della scelta di definire i servizi minimi nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili (inevitabilmente limitate), alla Regione non può essere consentito di intervenire retroattivamente sul finanziamento di prestazioni già rese. A tale proposito la delibera n. 236 del 12 marzo 2010 ha espressamente assicurato ai Comuni capoluogo e alle Province «gli stessi trasferimenti di cui alla D.G.R. n. 569 del 27.3.2009, fino al 30 giugno 2010 «riservandosi ogni ulteriore determinazione all'esito degli atti di programmazione di competenza provinciale e dei Comuni capoluogo». Come fondatamente dedotto dal Comune ricorrente, la decurtazione dei contributi operata con le delibere impugnate per il terzo e il quarto trimestre del 2010 ha una incidenza anche sui primi due trimestri del 2010. Segnatamente, la rimodulazione dei contributi è stata operata nella misura del 6% su base annua. Ciò significa che i trasferimenti per il secondo semestre del 2010 sono stati ridotti del 12% in modo da "scontare" anche il taglio del 6% per il primo semestre del 2010. La Regione, dunque, venendo meno a quanto deciso con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo definito su base storica per lo meno fino al 30 giugno 2010, ha illegittimamente applicato il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 - 30 giugno 2010. Evidente l'illegittimità di tale determinazione, dall'efficacia retroattiva, su prestazioni di servizio già rese e a fronte delle quali si radicava l'affidamento del Comune a vedersi assicurati i contributi almeno fino al 30 giugno 2010 ...".

2.- Poiché la Regione Campania non provvedeva a conformarsi al giudicato di cui alla suddetta sentenza, il Comune di Napoli proponeva ricorso per l'ottemperanza,

ai sensi dell'art. 112 e seg. cod. proc. amm., iscritto al numero di Registro generale 6540 del 2010.

Nelle more della fissazione dell'udienza di discussione, la Regione Campania, con Decreto dirigenziale dell'Area Generale Trasporti n.112 del 17 luglio 2013, in "ottemperanza alle sentenze n.5178/12 e 286/12", disponeva di assegnare, a titolo di contributo, al Comune di Napoli le seguenti somme:

- a) per il primo semestre 2010, € 36.612.404,00, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente;
- b) per il secondo semestre 2010, € 32.218.916,00, con un taglio pari a € 4.393.492,90 rispetto al secondo semestre del 2009.

3.- Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 30 ottobre 2013 e depositato il successivo 5 novembre 2013, il Comune di Napoli ha impugnato il suddetto decreto perché considerato in violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 286/2012. Più in particolare, ad avviso dell'amministrazione comunale ricorrente, con l'indicato decreto, la Regione Campania avrebbe eluso la decisione del giudice amministrativo perché aveva finito col concentrare il taglio nella misura del 12%, pari ad € 4.393.492,90, esclusivamente sul secondo semestre del 2010, in questo modo aveva in sostanza operato il taglio del 6% anche per il primo semestre del 2010, il cui importo avrebbe dovuto essere, per le ragioni sopra esposte, esente da tagli.

Con sentenza n. 2334 del 28 aprile 2014, questa Sezione ha accolto parzialmente il ricorso ed i successivi motivi aggiunti, proposti dal Comune di Napoli per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 286/2012. Nella sentenza si disponeva, tra l'altro:

«...Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse

complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12% sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).

Intervenuta la sentenza n.286/2013 [rectius: 2012, ndr] di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto *modus operandi*, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010).

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi, per il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario ad acta"

4.- In seguito, con ordinanza collegiale n. 6711 del 17 dicembre 2014, questa Sezione, su formale richiesta del Comune di Napoli e rilevata la prolungata inadempienza della Regione Campania all'esecuzione del giudicato, nominava il Prefetto di Napoli, ovvero un funzionario dallo stesso delegato, Commissario ad

acta perché provvedesse nel termine di 90 giorni. Con decreto prot. n. 5016 del 26 gennaio 2015, il Prefetto di Napoli affidava il suddetto incarico alla dott.ssa Agnese Iardino.

Con delibera n. 1 del 28 luglio 2015, il Commissario ad Acta, in ottemperanza alle sentenze del TAR Campania n.286/2012 e n. 2334/2014, proponeva al Consiglio Regionale - ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett. a), del d. lgs. n. 118 /2011 - la legittimità del debito fuori bilancio, derivante dalle citate sentenze, pari ad € 2.203.669,26 così suddivisi:

- € 2.196.744,26 di sorta capitale;
- € 1.500,00 per spese di giudizio in favore del Comune di Napoli;
- € 5.000,00 quale compenso da riconoscere al Commissario ad acta per l'attività svolta, salvo diversa determinazione del TAR;
- €. 425.00 per IRAP (8.50%) sul compenso del Commissario ad acta.

Con nota depositata il 6 agosto 2015, il Commissario ad acta ha presentato la relativa richiesta di pagamento del compenso.

Con ordinanza collegiale n. 4806 del 12 ottobre 2015, la Sezione ha chiesto al Commissario una nota esplicativa, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del predetto compenso.

5.- Avverso la menzionata delibera commissariale n. 1/2015, ANM e Comune di Napoli hanno presentato distinti reclami, ai sensi dell'art. 114, comma 6, cod. proc. amm.: ANM ha notificato il proprio reclamo il 21 ottobre 2015 e depositato il successivo 23; il Comune di Napoli, il 26 ottobre 2015 e depositato il successivo 10 novembre.

La Regione Campania non ha svolto deduzioni difensive.

Alla camera di consiglio del 17 maggio 2016, dopo breve discussione, la causa è passata in decisione.

6.- Il Comune di Napoli e ANM, pur presentando distinti reclami, lamentano profili di illegittimità e violazione del giudicato in sostanza omogenei tra di loro.

In sintesi deducono la violazione dell'art. 112 d.lgs. 104/2010; la violazione e

l'elusione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 286/2012 e n. 2334/2014; la violazione dell'ordinanza collegiale n. 6711/2014; la violazione dei principi del contraddittorio.

Sostengono che il Commissario ad Acta, con la delibera impugnata, non ha fornito alcuna notizia né al comune né ad ANM del proprio insediamento e dell'attività istruttoria compiuta; solo la Regione Campania avrebbe partecipato all'attività posta in essere con evidente vizio procedimentale per assenza di contraddittorio nella fase di ottemperanza.

Sotto distinto profilo sull'erroneo presupposto di adempiere in tal modo alla suddetta ordinanza, ben sei mesi dopo il conferimento incarico, si è limitato a proporre al Consiglio Regionale il riconoscimento, ai sensi dell'art. 73 comma 1, lett.a), del d. Lgs.n.118/2011, del debito fuori bilancio, derivante dalle sentenze n. 286/2012 e n. 2334/2014. Tuttavia, la predetta delibera ristorerebbe gli enti reclamanti solo in parte del taglio illegittimamente loro procurato in via retroattiva, senza provvedere al ristoro della restante parte, pari a circa la metà dei complessivi € 4.393.493,90, decurtati rispetto agli anni precedenti. L'illegittimità sarebbe fondata, secondo la lettura che ne forniscono gli enti reclamanti della predetta sentenza n. 286/2012, sull'immotivata sperequazione di un taglio per lo più concentrato sul Comune di Napoli rispetto agli altri enti locali. Lamentano in ogni caso, la mancata quantificazione degli interessi legali, pure richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza "a far data dal 31.12.2010 sino al momento dell'effettivo soddisfo", che avrebbero dovuto essere riconosciuti in sede di liquidazione del debito.

7.- Il reclamo è da accogliere esclusivamente con riguardo alla doglianza relativa al riconoscimento degli interessi legali, mentre è da respingere, per le ragioni di seguito esposte, per il resto.

Come chiarito dalla sentenza n. 286 del 2012, con le delibere n. 621 del 5 agosto 2010 e n. 960 del 30 dicembre 2010, la Regione Campania aveva ridotto, per l'anno

2010, il contributo regionale da erogare ai comuni capoluogo per il trasporto pubblico locale nella misura del 12% rispetto all'anno precedente relativamente al terzo ed al quarto trimestre.

Di fatto la decurtazione stabilita con tali delibere per il terzo e quarto trimestre del 2010 aveva materialmente inciso anche sui primi due trimestri del 2010. Infatti, l'importo dei trasferimenti per il secondo semestre del 2010 era stato ridotto del 12% in modo da "scontare" anche il taglio del 6% stabilito per il primo semestre del 2010.

La sentenza n. 286 del 2012 ha infatti rilevato che la Regione – in contraddizione a quanto da essa stessa stabilito con la delibera n. 236/2010, la quale garantiva il contributo nella misura identica all'anno precedente per lo meno fino al 30 giugno 2010 (ossia per i primi due trimestri del 2010) - aveva applicato in misura retroattiva, e quindi illegittima, il taglio del 6% anche per il periodo 1° gennaio 2010 – 30 giugno 2010.

Nel ribadire il punto, la sentenza n. 2334 del 2014 ha in seguito dichiarato la nullità, per violazione del giudicato, del decreto dirigenziale n. 112 del 2013 in quanto avente "una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali – al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 – avevano disposto una decurtazione pari al 12% sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).".

8.- Ciò precisato, il Collegio è dell'avviso che il Commissario ad acta con la delibera avverso cui il Comune di Napoli ed ANM propongono l'odierno reclamo si sia coerentemente attenuto alle determinazioni espresse dalle menzionate sentenze.

Ed invero, per il primo semestre del 2010, il contributo da riconoscere al comune

di Napoli è pari ad € 36.612.404,00, esattamente corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente, posto che, proprio alla luce delle decisioni di questo TAR, non possono essere disposte decurtazioni retroattive. L'importo era stato quindi correttamente calcolato dal decreto dirigenziale n. 112 del 2013.

Per il secondo semestre del 2010, il contributo da riconoscere è invece pari ad € 34.415.659,76, corrispondente all'importo ridotto del 6% rispetto a quello erogato per il medesimo periodo dell'anno precedente.

Ne deriva, come chiarito dalle sopra richiamate sentenze del TAR, l'illegittimità del decreto dirigenziale n. 112 del 2013 nel punto in cui la Regione ha stabilito di riconoscere il diverso importo di € 32.218.916,00, con una decurtazione del 12% sul corrispondente semestre dell'anno precedente.

Pertanto, correttamente, con la delibera avverso cui Comune di Napoli ed ANM propongono reclamo, il commissario ad acta ha proceduto alla reintegrazione di € 2.198,244,26, a titolo di sorta capitale, importo esattamente corrispondente al 6% da reintegrare su quello riconosciuto per il secondo semestre del 2010.

9.- Irrilevanti a questo punto appaiono le doglianze in merito al mancato contraddittorio ovvero al coinvolgimento procedimentale lamentati dal comune e da ANM, posto che l'esecuzione della sentenze del Tar Campania imponeva semplicemente una ricostruzione delle operazioni contabili da effettuare per erogare gli esatti importi, aspetto esattamente presidiato dal Commissario ad acta secondo la procedura stabilita ai sensi del menzionato art. 73 del D.Lgs.n.118/2011.

10.- Fondata appare invece la censura relativa al riconoscimento degli interessi legali, con ovvia limitazione agli importi effettivamente da riconoscere.

Tali interessi sono stati richiesti dalla difesa comunale nel ricorso per l'ottemperanza R.G. n. 3018 del 2013, "a far data dal 31.12.2010 sino al momento dell'effettivo soddisfo", che dovevano essere riconosciuti in sede di quantificazione del debito.

Sul punto, la giurisprudenza amministrativa ritiene che, secondo i principi generali in sede di ottemperanza, il giudice dell'esecuzione non può prendere in considerazione domande nuove, le quali non siano state già riconosciute con la sentenza passata in giudicato; il principio non è tuttavia applicabile nel caso in cui nella suddetta sede il ricorrente chieda la condanna dell'Amministrazione inottemperante anche al pagamento degli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, atteso che, in questa ipotesi, il ricorrente non avanza, in sede di ottemperanza, una nuova domanda giudiziale, estranea alla decisione intervenuta, ma una richiesta accessoria, intimamente e necessariamente collegata con la domanda principale (Cons. Stato Sez. V, 28 dicembre 2011, n. 6944; Consiglio Stato, sez. V, 23 settembre 2009, n. 5701).

In questo senso, l'istanza volta ad ottenere gli interessi legali, costituisce "una mera specificazione della domanda originaria" (Cons. Stato Sez. V, 16 giugno 2009, n. 3871; Idem, Sez. IV, 19 febbraio 2007, n. 887).

A tal fine, il Collegio incarica il Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, ad attivarsi perché, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione ovvero, se precedente, dalla notificazione della presente ordinanza, la Regione Campania provveda anche al calcolo ed alla liquidazione degli interessi nella misura legale, sulle somme dovute come determinate dalla delibera commissariale n. 1 del 2015, a fare data dal 31 dicembre 2010 fino all'effettivo soddisfo.

11.- Con l'occasione, relativamente al compenso da riconoscere al Commissario ad acta, si rammenta che, con l'ordinanza collegiale istruttoria n. 4806 del 12 ottobre 2015, la Sezione ha chiesto al Commissario una nota esplicativa, ai fini del riconoscimento e della liquidazione del predetto compenso, contenente l'indicazione delle singole voci che compongono l'importo richiesto a titolo di compenso, in relazione al numero di vacanze effettuate nonché alle spese sostenute e documentate delle quali si richiede il rimborso", ai sensi dell'art. 57 del d.P.R. n. 115 del 2002 e del decreto ministeriale 30 maggio 2002.

Al momento non risulta che il Commissario abbia provveduto, sicché ai fini del

riconoscimento e del pagamento dei relativi compensi, che comunque avverrà al completamento degli ulteriori adempimenti connessi al riconoscimento degli interessi legali, il Collegio, con la presente ordinanza, reitera la richiesta istruttoria di cui all'ordinanza 4806/2015.

12.- Sussistono le ragioni, in relazione alla reciproca soccombenza, per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sui reclami presentati dal Comune di Napoli e da A.N.M. s.p.a. (Azienda napoletana mobilità), li accoglie nei limiti e nei sensi di cui in motivazione.

Incarica il Commissario ad acta, dott.ssa Agnese Iardino, allo svolgimento delle attività necessarie per il riconoscimento degli interessi legali, nei termini e nei sensi di cui in parte motiva e reitera gli incombenti istruttori già disposti con ordinanza collegiale n. 4806/2015.

Compensa integralmente le spese del giudizio.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 maggio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Fabio Donadono, Presidente

Vincenzo Cernese, Consigliere

Gianmario Palliggiano, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gianmario Palliggiano

IL PRESIDENTE
Fabio Donadono

IL SEGRETARIO

N. 02334/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03018/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2013, integrato da
motivi aggiunti, proposto da:

Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Dardo e
Gabriele Romano, con i quali elettivamente domicilia in Napoli al
Palazzo S. Giacomo presso l'Avvocatura Municipale;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Lacatena, con il
quale elettivamente domicilia in Napoli alla via S. Lucia n.85 presso l'
Avvocatura Regionale;

nei confronti di

A.N.M. Spa (Azienda Napoletana Mobilità), in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio
*per l'ottemperanza alla sentenza del tar campania, napoli, sez. iii,
del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata e notificata in
formula esecutiva in data 4 marzo 2013*

e

per l'accertamento della nullità e/o per l'annullamento;

1. del Decreto Dirigenziale n.112 del 17 luglio 2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania;

2. di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale;

nonché

“per l'accertamento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria”

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2014 la dott.ssa Ida Raiola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Con ricorso notificato in data 20-21 giugno 2013 e depositato in data

28 giugno 2013, parte ricorrente instava per l'esecuzione della sentenza di questa Sezione del 20 gennaio 2012 n.286, passata in cosa giudicata per mancata proposizione dell'appello al Consiglio di Stato, con la quale in accoglimento parziale del gravame proposto - dichiarato per altri profili inammissibile - erano state annullate le deliberazioni della Giunta Regionale della Campania nn.621/2010, 236/2010 e 960/2010, aventi ad oggetto adempimenti amministrativi e determinazioni in tema di trasporto pubblico locale.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 30 ottobre 2013 e depositato in data 5 novembre 2013, parte ricorrente impugnava il Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013, con il quale al fine "ottemperare alle sentenze n.5178/12 e 286/2012", veniva disposta la seguente assegnazione di somme, a titolo di contributo, al Comune di Napoli: per il primo semestre 2010, €36.612.404,00#, corrispondente all'importo erogato per lo stesso periodo dell'anno precedente; per il secondo semestre 2010, €32.218.916,00#, con un taglio pari a €4.393.492,90# rispetto al secondo semestre del 2009.

Ad avviso della difesa di parte ricorrente, il d.d. n.112/2013, nel disporre la riportata assegnazione delle somme, in favore del Comune di Napoli, tra i due semestri del 2010, si porrebbe in aperta violazione del giudicato formatosi sulla sentenza n.286/2013 e comunque in elusione dello stesso, sicché andrebbe sanzionato con la conseguente declaratoria di nullità. Ciò sia perché la Regione

Campania, con l'indicato atto, avrebbe confermato integralmente il taglio operato – nella misura del 12% rispetto a quelle assegnate nell'anno precedente - all'ammontare delle risorse trasferite al Comune di Napoli per l'anno 2010, concentrando detto taglio, pari ad €4.393.492,90#, esclusivamente sul secondo semestre 2010, vanificando in tal modo il *dictum* del giudice, sia perché, nelle richiamate pronunce di questa Sezione, era stata sancita inequivocabilmente l'illegittimità delle modalità operative dei tagli effettuati e, in particolare, della loro applicazione su prestazioni già rese.

Il Tribunale, esaminati gli atti al lume del contenuto della sentenza n.286/2013 e della relazione esplicativa depositata dalla Regione Campania in data 12 febbraio 2014 su sollecitazione di questo Tribunale (ordinanza collegiale n.130 del 9 gennaio 2014), ritiene che le doglianze attoree siano fondate e condivisibili nei termini che vanno a precisarsi.

Va osservato, in primo luogo, che il d.d. n.112/2013 dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania ovvero un atto proveniente da un organo gestionale e non dall'organo giuntale, titolare dell'indirizzo politico della Regione, ha una portata dispositiva che replica esattamente il contenuto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 621 e 960 del 2010, le quali - al fine di operare il taglio delle risorse complessivamente assegnate al Comune di Napoli per l'anno 2010 - avevano disposto una decurtazione pari al 12%%

sul secondo semestre 2010 rispetto al contributo (cd. "storico") assegnato per il medesimo semestre nel 2009 e ciò al fine di far valere (retroattivamente) anche sul primo semestre 2010 il taglio del contributo, parametrato, appunto, su base annua nella misura del 12% (ovvero nella misura del 6% a semestre).

Intervenuta la sentenza n.286/2013 di questo Tribunale e sancita l'illegittimità del descritto *modus operandi*, l'ottemperanza al giudicato formatosi su detta sentenza (per omessa proposizione dell'appello) - in mancanza di un nuovo atto deliberativo di Giunta che, eventualmente sulla premessa ragionata del modo in cui operare i tagli alla luce delle statuizioni del giudice amministrativo - avrebbe dovuto risolversi nel mantenimento del taglio delle risorse da trasferire al Comune di Napoli entro nei limiti del 6% sul secondo semestre 2010 e non già, come è avvenuto, nella misura del 12% (corrispondente, come già evidenziato, proprio alla misura già oggetto di censura da parte di questo giudice in relazione alle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 621 del 5 agosto 2010 e del 30 dicembre 2010, in quanto sommatoria del taglio del 6% sul primo semestre 2010 e del 6% sul secondo semestre 2010)

Nei termini enunciati va, pertanto, accolto il presente ricorso, con conseguente declaratoria di nullità del d.d. n.112/2013 per violazione del giudicato e contestuale fissazione alla Regione Campania di un termine pari a 60 giorni, dalla notificazione e/o comunicazione della sentenza, per ottemperare alla sentenza n.286/2013, riservandosi, per

il caso di prolungata inadempienza dell'ente regionale, di nominare, su istanza di parte, un commissario *ad acta*.

Va dichiarata, in ultimo, la inammissibilità della domanda di risarcimento del danno articolata dal ricorrente Comune di Napoli, ai sensi dell'art.30 c.p.a., potendosi dispiegare nel giudizio di ottemperanza la sola domanda risarcitoria nei termine precisati dall'art.112, comma 3, c.p.a. ("può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, ... azione di risarcimento dei danni connessi all'impossibilità o comunque alla mancata esecuzione in forma specifica, totale o parziale, del giudicato o alla sua violazione o elusione").

E' stata infatti espunta, mediante soppressione del comma 4 dell'art.112 c.p.a. da parte dell'art.1, comma 1, lett. cc) del d.lgs. 15 novembre 2011, n.2, la possibilità di proporre in sede di giudizio di ottemperanza la "connessa domanda risarcitoria di cui all'art.30, comma 5, nel termine ivi stabilito".

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Terza)

definitivamente pronunciando sul gravame, articolato in ricorso principale e ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)accoglie in parte il ricorso principale e per motivi aggiunti nei termini precisati in motivazione e, per l'effetto, dichiara la nullità del Decreto Dirigenziale dell'Area Generale Trasporti della Regione Campania n. 112 del 17 luglio 2013;

b)fissa per l'esecuzione del giudicato il termine di giorni sessanta dalla comunicazione e/o notificazione della presente pronuncia;

c)dichiara inammissibile la spiegata domanda di risarcimento del danno;

d)condanna la regione Campania al rimborso, in favore di parte ricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi €1.500,00# (millecinquecento/00#)

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27

febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Ida Raiola, Consigliere, Estensore

Alfonso Graziano, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/04/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)